

ATTO COSTITUTIVO

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

E' costituita tra i Sigg.ri

1. Nobile Paolino nato a Bologna il 15/2/1966 residente a Casalecchio di Reno (BO) Via Aldo Moro 11 CF NBL PLN 66B15 A944W
2. Cavazza Marco nato a Bologna il 27/03/59 residente a Casalecchio di Reno (BO) Via Ponchielli , 11 CF CVZ MRC 59C27 A944V
3. Baiesi Alessandro nato a Bologna il 23/12/67 residente a Zola Predosa (BO) Via Fontanella 13/6 CF BSA LSN 67T23 A944E
4. Bonfiglioli Mirko nato a Bologna il 27/7/1968 residente a Sasso Marconi (BO) Via del Mercato 24 CF BNF MRK 68L27 A944G
5. Fuligni Andrea nato a Bologna il 5/4/1971 residente a San Lazzaro di Savena (BO) Via Nazionale Toscana n.19/A CF FLG NDR 71D05 A944S
6. Argini Fabrizio nato a Bologna il 28/3/1966 residente a Sasso Marconi (BO) Via Cartiera n.1/5 CF RGN FRZ 66C28 A944X
7. Caranti Stefano nato a Bologna il 12/4/1961 residente a S.Lazzaro di Savena (BO) Via Fosse Ardeatine 26 CF CRN SFN 61D12 A944T

L'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata:

Associazione Sportiva Dilettantistica ONLYOFF DUE RUOTE

Art. 2

L'Associazione ha sede in 40033 Casalecchio di Reno (BO) in Via Aldo Moro, 11

Art. 3

L'Associazione è apartitica e non ha fini politici o di lucro. Essa ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione del ciclismo attraverso l'esercizio di attività sportive dilettantistiche ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di corridori ciclisti, nonché la promozione e l'organizzazione di gare ed ogni altra attività ciclistica in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, della FCI e dei suoi Organi.

Art. 4

I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi dell'associazione sono costituiti da:

- a) tasse di ammissione dei soci;
- b) eventuali contributi dei soci;
- c) eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Ciclistica Italiana, di Enti Pubblici e di qualsiasi altro genere;
- d) introiti di manifestazioni sportive e di eventuali sottoscrizioni.

Art. 5

Le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, sono riportate nello Statuto, allegato al presente atto.

Art. 6

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'associazione fino al termine del quadriennio olimpico in corso e nelle persone dei signori:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| - PAOLINO NOBILE | - Presidente |
| - ANDREA FULIGNI | - Vice-Presidente |
| - PAOLINO NOBILE | - Segretario Tesoriere |
| - CARANTI STEFANO | - Consigliere |
| - BONFIGLIOLI MIRKO | - Consigliere |
| - ARGINI FABRIZIO | - Consigliere |

Handwritten signatures and initials: FA, AB, PW, SC, and a large stylized signature.

i quali dichiarano di accettare la carica. Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge. Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità sportive competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Casalecchio di Reno, 21 Ottobre 2007


(Paolino Nobile)

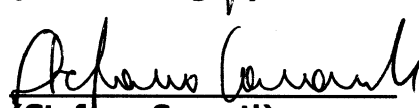

(Marco Cavazza)

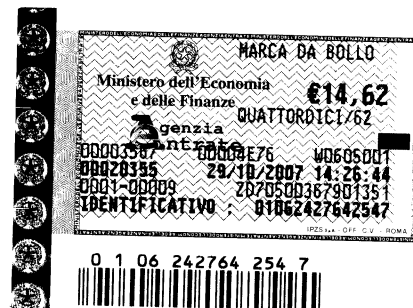

(Alessandro Baiesi)


(Mirko Bonfiglioli)


(Andrea Fuligni)


(Fabrizio Argini)


(Stefano Caranti)



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA 1

Registrato il 30 OTT. 2007 Serie 3A al N° 6885

Pagate € 175,29

(Euro Centosettanta e cinque / 29)

30 OTT. 2007

Il Direttore dell'Ufficio
dott.ssa Santa Todero





ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ONLYOFF DUE RUOTE

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita in 40033 Casalecchio di Reno (BO), in via Aldo Moro No. 11, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata:

"Associazione Sportiva Dilettantistica ONLYOFF DUE RUOTE".

Articolo 2 - Scopo

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina ciclistica, in tutte le sue sezioni come previsto dalla federazione ciclistica italiana, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina ciclistica, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, attività culturale di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. In ogni caso l'Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme della Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi e della legislazione vigente. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, a tesserare alla federazione nazionale di appartenenza tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza sia nazionale che internazionale e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. L'associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Soci

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Ordinari
- b) Onorari
- c) Sostenitori

Handwritten signatures and initials: AB, BC, RA, and a large signature.

d) Atleti e Tecnici

Sono associati Ordinari, coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. In caso di ritardato pagamento il Consiglio Direttivo potrà applicare una tassa di mora. Gli Associati Onorari (Persone fisiche o Enti), sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi dell'Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente, solleva l'associato dal pagamento della quota annuale, dà diritto al voto nelle assemblee dell'associazione. Sono associati Sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all'attività sportiva svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell'Associazione. Sono associati Atleti, coloro che svolgono attività sportiva per l'Associazione. A giudizio del Consiglio Direttivo, gli associati Atleti possono essere esonerati in tutto o in parte al pagamento della quota sociale. Sono associati Tecnici, coloro che per conto dell'Associazione svolgono l'attività di maestro nell'ambito delle specialità sportive praticate nell'Associazione stessa.

1) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

2) L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi dell'associazione.

3) Chi intende aderire all'associazione deve farne espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, allegando opportuna certificazione medica attestante l'idoneità fisica dell'aspirante socio all'esercizio della pratica sportiva.

Gli aspiranti soci debbono altresì essere in possesso di indiscusse qualità morali e di rispettabilità.

4) In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5) Ogni socio per consapevole accettazione assume l'obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e federali e si impegna:

a) Ad osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport;

b) A partecipare all'attività ed alle manifestazioni sociali;

c) A contribuire alle necessità economiche sociali;

d) A non adire alle Autorità che non siano quelle sociali o federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito dell'associazione sportiva.

6) Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento;

in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta; in caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare il motivo del diniego.

7) Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal numero dei partecipanti all'associazione stessa; il recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in cui è stato notificato, purchè, la comunicazione sia stata fatta almeno tre mesi prima.

8) In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti ratificata dall'assemblea dei soci. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere la motivazione per la quale l'esclusione sia deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire un organo di giustizia che in primo grado si compone di un Giudice ed un supplente per controversie insorte all'interno dell'associazione, una commissione di appello composta di tre membri effettivi e due supplenti per eventuali ricorsi da presentare entro 30 gg.; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa sino alla pronuncia del collegio stesso.

Articolo 5 - Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della

maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 13. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria.
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il presidente;
- il consiglio direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno (può essere previsto anche che un diverso numero di associati eserciti la facoltà di richiedere la convocazione dell'assemblea in oggetto, considerando tuttavia l'eccezionalità delle competenze attribuite a quest'ultima) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno (può essere previsto un diverso numero di amministratori, salvo quanto sopra esplicitato) dei componenti il consiglio direttivo. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

AF SC
AB BR FA

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell'articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e da tre Consiglieri; è possibile e facoltativo in seno a detto organo, prevedere la carica di segretario; I componenti rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'associazione, delibera sulle domande di ammissione o recesso dei soci, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, nomina, su proposta del presidente, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, amministra il patrimonio sociale, approva i bilanci, stabilisce quote sociali e specifiche, delibera le sanzioni disciplinari a carico dei soci inadempienti e può nominare commissioni e commissari e conferire incarichi per il perseguimento dei fini sociali. Ratifica o respinge i provvedimenti di sua competenza emanati dal Presidente in caso eccezionale o di urgenza. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, almeno quattro volte all'anno, oppure su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Qualora in seno al Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare; Il consigliere così nominato rimane in carica sino alla prossima assemblea dei soci. Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l'ordinaria

Handwritten signatures and initials: AB, AF, SN, SC, BA, FA, and a large checkmark.

amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'assemblea. Quest'ultima deve essere convocata entro 60 giorni e deve avere luogo nei successivi 30 giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il presidente

- 1) Al Presidente spetta la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed anche in giudizio.
- 2) Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del consiglio direttivo salvo sottoporre a ratifica le

AF
AB
SC
BE
FA

decisioni al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, e comunque non oltre 90 giorni dalla emissione dei provvedimenti.

3) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza allo Statuto e ai Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ritiene la necessità

4) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo, e dell'assemblea, corredandolo di idonee relazioni.

Articolo 18 - Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo - 20 Il rendiconto

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il **1° gennaio** e terminano il **31 dicembre** di ciascun anno.

Articolo 22 - Patrimonio

1) Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2) Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori.

3) Per il conseguimento dei propri fini, l'associazione dispone delle seguenti risorse:

a) Versamenti effettuati dai soci fondatori, e da quelli effettuati da tutti coloro che successivamente vi aderiscono;

b) Redditi derivanti dal suo patrimonio;

c) Introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni culturali;

d) Contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

L'associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi, di contratti aventi natura commerciale.

4) Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire allo stesso oppure in quote mensili, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'associazione in conformità con i fini istituzionali.

5) L'adesione all'associazione non importa obbligo di ulteriori esborsi rispetto le quote di cui al punto precedente; E' comunque facoltà dei Soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

6) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell'associazione ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o di

esclusione, può pertanto farsi richiesta di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7) Le quote associative non sono rivalutabili nè sono trasmissibili a terzi se non per causa di morte.

8) I Soci che a seguito di invito scritto non provvedono nei trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale; l'eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre due mesi comporterà la cancellazione del socio inadempiente. E' comunque fatto salvo il diritto dei soci che per comprovato stato di necessita', non siano in grado di corrispondere la quota associativa e ciò in conformità ed in ossequio ad evidenti ragioni di opportunità sociale ed in perfetta sintonia con i fini istituzionali cui l'associazione si ispira.

Articolo 23 - Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla uisp per il settore di appartenenza.

Articolo 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Norma di rinvio

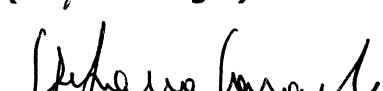
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della UISP a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

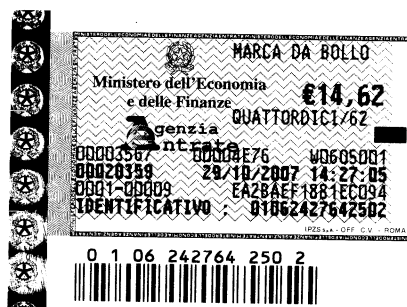
Casalecchio di Reno, 21 Ottobre 2007


(Paolino Nobile)


(Alessandro Baiesi)


(Andrea Fuligni)


(Stefano Caranti)




(Marco Cavazza)


(Mirko Bonfiglioli)


(Fabrizio Argini)

se

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1

Via Marco Emilio Lombi, 178

40132 — BOLOGNA

È ^{e'} allegato dell'atto
registrato al n. **6885** serie **34**

30 OTT. 2007

..... TITOLARE
DIRIGENTE
Dott. Stefano Tolero

